

## EMENDAMENTO

### Art. 36

Al comma 1, lettera a), secondo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part time non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
- f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva.

GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI



36.53

1331